

PRESTAZIONI DI PREVIDENZA PER EDITORI



Com'è la situazione per quanto riguarda la mia previdenza sociale quale editore?

Quali sono le possibilità offerte dalle assicurazioni sociali svizzere?

Quali condizioni devono essere soddisfatte per aver diritto a delle prestazioni della PAE?

A quanto ammontano le prestazioni della PAE?

Il sistema svizzero della sicurezza sociale

Il sistema della sicurezza sociale in Svizzera e nel Liechtenstein si fonda su tre pilastri: il primo pilastro (AVS) è costituito dalla previdenza statale che è intesa ad assicurare la sussistenza dopo il pensionamento. Il 2° pilastro (LPP, nel Liechtenstein BPVG) rappresenta la previdenza professionale. È intesa a mantenere il tenore di vita abituale. Il terzo pilastro, la cosiddetta previdenza individuale, è una forma di risparmio su base facoltativa. Consente di costituire individualmente un proprio capitale di vecchiaia. In questo contesto si opera in Svizzera una distinzione tra la previdenza vincolata (pilastro 3a) e la previdenza libera (pilastro 3b). Il pilastro 3a è composto da fondi vincolati, vale a dire i contributi servono «esclusivamente» alla previdenza. Il risparmiatore non può più disporre liberamente. Per contro, i contributi pagati sono esenti da imposte sul reddito e sul patrimonio fino al loro versamento e fino ad un determinato importo. Il pilastro 3b costituisce la classica forma di risparmio, non vincolata in maniera permanente (formazione del patrimonio).

Principi delle prestazioni di previdenza della SUI SA

L'art. 48 par. 2 della Legge sul diritto d'autore (art. 14 par. 2 URV Liechtenstein) consente alla SUI SA di utilizzare parti del prodotto della gestione per fini di previdenza sociale dei propri soci. La SUI SA ha usufruito di questa possibilità e ha fondato la Fondazione di «previdenza a favore degli autori ed editori della SUI SA» (PAE). Il Regolamento di ripartizione sancisce che il 7,5% degli introiti provenienti dai diritti di esecuzione e di emissione siano devoluti a questa Fondazione. La SUI SA detrae da tutti i relativi conteggi – anche dai vostri – suddetta percentuale del 7,5% e versa tali fondi alla Fondazione PAE che ne finanzia le prestazioni di previdenza agli editori e agli autori. Mentre agli autori in età pensionabile e in caso di invalidità, nonché ai superstiti in caso di decesso dell'autore, vengono versate rendite fino ad un massimo del reddito determinante, gli editori percepiscono dalla Fondazione PAE contributi alle proprie istituzioni di previdenza. Il **Regolamento sociale** della Fondazione PAE stabilisce le condizioni e costituisce la base di calcolo delle prestazioni (vedi www.suisa.ch).

Condizioni per il diritto a godere delle prestazioni per editori

Gli editori devono soddisfare due condizioni per poter aver diritto alle prestazioni:

- devono espletare in Svizzera o nel Liechtenstein un'attività editoriale con del personale ivi residente e
- devono disporre di un'istituzione di previdenza che fornisca prestazioni in caso di vecchiaia, d'invalidità e ai superstiti.

Attività editoriale in Svizzera o nel Liechtenstein

L'attività editoriale richiesta è data dall'adesione alla SUI SA in qualità di mandante o membro. È determinante l'impiego di personale residente in Svizzera o nel Liechtenstein che può limitarsi nel caso minimo al proprietario, ad un/a impiegato/a a tempo parziale o un/a collaboratore/-trice in un rapporto di mandato.

Istituzioni di previdenza

Persone giuridiche

Gli editori costituiti in forma di persona giuridica (SA, Sarl, società in nome collettivo, associazione, fondazione), devono assicurare i propri dipendenti nel 2° pilastro (LPP). I lavoratori-proprietari (eventualmente) autonomi possono aderire su base volontaria presso un istituto di previdenza. I contributi dalla Fondazione PAE vengono versati sul/sui conto/i di tali istituzioni.

Ragioni individuali

Editori fino all'età del pensionamento

Se siete lavoratori autonomi, potete assicurarvi su base volontaria nel 2° pilastro. Dovete tuttavia assicurare imperativamente presso un istituto di previdenza professionale (2° pilastro) i vostri dipendenti che sono assoggettati alla previdenza professionale obbligatoria. I contributi della Fondazione PAE possono essere versati a simili istituzioni di previdenza.

Editori in età di pensionamento

In linea di principio è possibile versare contributi alla previdenza solo fino al raggiungimento della regolare età di pensionamento. Se l'editore continua a lavorare oltre i 65 anni, in base alla legge federale svizzera può versare contributi per un massimo di altri 5 anni. I conti del 2° pilastro possono essere mantenuti, ma generalmente non se ne possono allestire di nuovi.

A partire dal 70° anno di età, non è più possibile versare fondi PAE.

Affinché possiate beneficiare delle prestazioni di previdenza per editori, è assolutamente necessario che assicurate voi stessi e/o i vostri dipendenti presso un istituto di previdenza professionale (2° pilastro).

Ammontare dei contributi

L'ammontare delle prestazioni PAE agli editori si misura in percentuali degli importi dei rendiconti della SUISA provenienti dai diritti di esecuzione e di emissione Svizzera.

Le percentuali ammontano a:

A per i rendiconti agli editori originali:

50% per importi fino ai CHF 10'000

40% per importi superiori ai CHF 10'000 fino ai CHF 150'000

20% per importi superiori ai CHF 150'000

B per i rendiconti ai sub-editori:

10% per importi fino a CHF 150'000

7,5% per importi superiori ai CHF 150'000 fino ai CHF 350'000

5% per importi superiori ai CHF 350'000 fino ai CHF 600'000

2,5% per importi superiori ai CHF 600'000 fino ai CHF 900'000

1% per tutti gli altri importi.

Ulteriori informazioni

Per chiarimenti e ulteriori informazioni in merito alla previdenza sociale a favore degli editori, vi preghiamo di rivolgervi ai servizi per gli membri su: membership@suisa.ch